



Comune
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. **86**
del 19/12/2011

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta pubblica

OGGETTO: Aggiuntiva comunale IRPEF - Determinazioni per l'anno 2012 e modifica al regolamento

L'anno **Duemilaundici** e questo di **Diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **18.30**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio comunale. Fatto l'appello risultano:

Presenti

FIorentini ANTONIO
LEONI SARA
VOLPI ANGELA
MANZOLI REMO
ZANFORLINI MAURO
SIMONI LUCA
MINGOZZI MARCELLA
GHESINI LANFRANCA
CAI NADIA
GIBERTI FABRIZIO
MANCINI DAVIDE
ZANOTTI DAVIDE
BASSI ANDREA
BOLOGNESI PAOLO
GAIANI CESARE
PEZZETTA SILVANO
STROZZI GABRIELE
AZZALLI GABRIELLA
BRUNAZZI LUCA
CEVININI MARZIA

Assenti

BRINA GIUSEPPE

Totale presenti: 20

Totale assenti: 1

Sono presenti gli Assessori:

Baldini A, Pamini S, Alberani C, Zaina G L, Orioli L, Gomedi I., Borea S.,

Giustificano l'assenza i Signori :

Assiste il Segretario Generale: CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra LEONI SARA Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

1) VOLPI ANGELA
3) BRUNAZZI LUCA

2) MANCINI DAVIDE

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

I Consiglieri Cai e Zanotti lasciano la seduta; il Consigliere Pezzetta non è presente in aula al momento della votazione

Presenti n. 17 Consiglieri

Seduta del 19/12/2011

Nr. 86

Oggetto: Addizionale comunale IRPEF – Determinazioni per l'anno 2012 e modifica al regolamento

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in attuazione della delega recata dall'art. 7, comma 3 bis, della Legge 15.02.1998, n.57;

Considerato che in virtù di tale decreto, i Comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota "opzionale" dell'addizionale anche in assenza del provvedimento di determinazione dell'aliquota "obbligatoria" da parte dello Stato;

Vista la deliberazione C.C. n. 105 del 20.12.1999, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa, con cui fu istituita per l'anno 2000 l'aliquota "opzionale" dell'addizionale IRPEF in misura pari a 0,2 punti percentuali da applicarsi ai redditi e secondo le modalità di cui al D. Lgs. 28.09.1998, n.360, e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la suddetta aliquota "opzionale" è stata:

- a) confermata nella misura pari a 0,2 punti percentuali per l'anno 2001 con deliberazione di Giunta comunale n.333 del 19.12.2000;
- b) aumentata per l'anno 2002 di 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota precedentemente deliberata, con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 18.12.2001;
- c) confermata nella misura pari a 0,4 punti percentuali per l'anno 2003 con deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 17.12.2002, per l'anno 2004 con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 16.12.2003, per l'anno 2005 con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 28.12.2004 e per l'anno 2006 con deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 29.12.2005;
- d) determinata per l'anno 2007 nella misura pari a 0,6 punti percentuali con deliberazione C.C. n. 33 del 28.03.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- e) confermata per l'anno 2008 nella misura pari a 0,6 punti percentuali con deliberazione C.C. n. 25 del 18.03.2008, esecutiva ai sensi di legge;
- f) confermata per l'anno 2009 nella misura pari a 0,6 punti percentuali con deliberazione G.C. n. 22 del 27.02.2009, esecutiva ai sensi di legge;
- g) confermata per l'anno 2010 nella misura pari a 0,6 punti percentuali con deliberazione G.C. n. 244 del 16.12.2009, esecutiva ai sensi di legge;
- h) confermata per l'anno 2011 nella misura pari a 0,6 punti percentuali con deliberazione G.C. n. 237 del 13.12.2010, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione G.C. n. 237 del 13.12.2010 con la quale veniva confermata l'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2011 nella misura pari a 0,6 punti percentuali e nel contempo confermata una soglia di esenzione per i redditi imponibili calcolati ai fini

dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF inferiori a Euro 8.000,00 con apposito regolamento;

Visto l'articolo 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ha modificato i commi 3, 4, 5 e abrogato il comma 6 dell'articolo 1 del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360;

Visto l'articolo 1, comma 143, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune;

Visti il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19665/2007 del 5/10/2007 e la Circolare F.L. n. 21/2007 del 17.10.2007 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, riguardanti il versamento diretto ai comuni dell'Addizionale Comunale all'IRPEF con contestuale apertura di uno specifico conto corrente postale presso l'Ente Poste Italiane;

Dato atto che il Comune di Argenta ha provveduto all'apertura di un apposito conto corrente postale presso l'Ente Poste Italiane;

Vista la Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448;

Visto l'articolo 77-bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella Legge 6/08/2008, n. 133 che prevede: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24/07/2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)";

Dato atto che l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13.08.2011 prevede che "La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo o sblocco totale dell'addizionale comunale all'IRPEF";

Visto l'articolo 13, comma 16, del D.L. 6.12.2011 n. 201 in materia di addizionale Comunale all'IRPEF;

Considerato che in virtù di tali norme i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di dell'addizionale comunale IRPEF, nel limite massimo di 0,8 punti percentuali e stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che prevede: "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.";

Ritenuto:

- di determinare per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali (con un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota precedentemente deliberata con deliberazione G.C. n. n. 237 del 13.12.2010, esecutiva ai sensi di legge);
- di confermare per l'anno 2012 una soglia di esenzione per i redditi imponibili calcolati ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF inferiori a Euro 8.000,00, così come previsto dal "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" di cui alla all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste all'uopo, le modifiche apportate al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, come evidenziate nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno accorpate le disposizioni del presente regolamento in un solo nuovo testo allo scopo di garantire una lettura più immediata dello stesso da parte degli operatori e dei contribuenti, così come risulta dall'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sentita la Commissione "Statuto e regolamento per il funzionamento degli organi collegiali" in data 05/12/2011;

Visto l'art. 28 della Legge 21 novembre 2000 n.342;

Vista la Legge 18.10.2001 n.383;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 42 della Legge 18.08.2000, n. 267, quanto alla competenza di quest'organo in materia;

Visto l'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Dato atto che ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, è stato espresso il parere favorevole sulla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria – Affari Generali, Responsabile del servizio;

Dopo votazione palese da parte dei n. 17 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 11 favorevoli (P.D.), n. 6 contrari (P.D.L. – A.R.), n. 0 astenuti,

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in misura pari a 0,8 punti percentuali (con un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota precedentemente deliberata con deliberazione G.C. n. n. 237 del 13.12.2010, esecutiva ai sensi di legge) da applicarsi ai redditi imponibili calcolati ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF non inferiori a Euro 8.000,00 e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 28.09.1998, n.360 e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- 2) di confermare per l'anno 2012 una soglia di esenzione per i redditi imponibili calcolati ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF inferiori a Euro 8.000,00, così come previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- 3) di approvare, per quanto indicato in premessa, la modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui al testo allegato al presente deliberato sotto la lettera A) e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il testo coordinato del Regolamento, come risultante dalla modificazione approvata, risulta essere quello di cui all'allegato B) del presente deliberato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che le modifiche al presente regolamento avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002;
- 7) di dichiarare, dopo votazione palese ed unanime da parte dei n. 17 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 11 favorevoli (P.D.), n. 6 contrari (P.D.L. – A.R.), n. 0 astenuti, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, affinché possano essere rispettati i tempi previsti dal D.L. n. 201/2011 in tema di pubblicazione della presente deliberazione.

Parere espresso ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

ALLEGATO A) alla deliberazione C.C. n. 86 del 19/12/2011

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(TESTO MODIFICATO)

Le parti modificate sono evidenziate da sottolineatura

INDICE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Aliquota

Articolo 3 – Determinazione dell'addizionale

Articolo 4 - Esenzione

Articolo 5 – Entrata in vigore

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina nel Comune di Argenta (FE), l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), di cui al D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2
ALiquOTA

1. A decorrere dall' 01.01.2007 e fino al 31.12.2011 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata dal Comune nella misura di 0,6 punti percentuali.

2. A decorrere dall' 01.01.2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata dal Comune nella misura di 0,8 punti percentuali.

Articolo 3
DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è determinata applicando al reddito imponibile calcolato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto stabilito nelle norme contenute nel D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota stabilita all'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 4
ESENZIONE

1. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 3-bis del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale comunale non è dovuta se il reddito imponibile calcolato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non supera l'importo di Euro 8.000,00.

Articolo 5
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.

ALLEGATO B) alla deliberazione C.C. n. 86 del 19/12/2011

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(TESTO COORDINATO)

INDICE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Aliquota

Articolo 3 – Determinazione dell'addizionale

Articolo 4 - Esenzione

Articolo 5 – Entrata in vigore

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina nel Comune di Argenta (FE), l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), di cui al D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2
ALiquOTA

1. A decorrere dall' 01.01.2007 e fino al 31.12.2011 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata dal Comune nella misura di 0,6 punti percentuali.

2. A decorrere dall' 01.01.2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata dal Comune nella misura di 0,8 punti percentuali.

Articolo 3
DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è determinata applicando al reddito imponibile calcolato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto stabilito nelle norme contenute nel D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota stabilita all'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 4
ESENZIONE

1. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 3-bis del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale comunale non è dovuta se il reddito imponibile calcolato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non supera l'importo di Euro 8.000,00.

Articolo 5
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Leoni Sara

IL SEGRETARIO GENERALE
Cavallari Dott. ssa Ornella

La presente copia composta da n.
pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 2 bis del D.Lgs.
n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma
digitale, conservato presso questo Ente.

Argenta, il

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.